

Questionario di “*Facciamo Presto!*”

Tullio MORELLO Collegio Giudicante n. 3

(Distretti: Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, L’Aquila, Napoli, Salerno)

PARTE CONOSCITIVA

1) Perché hai scelto di candidarti? Ho scelto di candidarmi perché mi è stato chiesto dall’assemblea del gruppo che ho contribuito a fondare, Area DG, e perché amo le istituzioni che secondo me vengono prima dell’interessi dei singoli. Personalmente vivo un momento della mia vita familiare e di quella professionale molto appagante e la candidatura non era una mia priorità, ma quando mi è stato chiesto di dare la disponibilità l’ho fatto con entusiasmo. Mi piacerebbe contribuire a determinare un cambiamento e rinnovata fiducia verso la nostra bistrattata categoria.

2) Simpatizzi o fai parte di un gruppo associativo, se sì quale? Hai assunto ruoli e promosso iniziative in ambito associativo? Tanti anni fa ho fondato il gruppo di Articolo 3 confluito nel Movimento per la Giustizia/Art.3 e poi Area DG per unire la parte migliore della magistratura progressista, non ho mai ricoperto incarichi nei due gruppi, se non negli ultimi due anni nel direttivo di Mov3 che però da almeno 6 anni ha mantenuto una linea di esclusiva promozione culturale tramite la rivista Giustizia Insieme delegando ad AreaDG ogni ambito effettivo di operatività in seno all’ANM.

3) Hai mai assunto incarichi fuori ruolo? In caso positivo puoi indicarci: in quale periodo e quanti anni sei stata/o fuori ruolo, presso quale amministrazione e di cosa ti sei occupata/o? Non ho mai ricoperto incarichi fuori ruolo nei miei 31 anni circa di magistratura.

4) I fatti “dell’*Hotel Champagne*” hanno minato l’autorevolezza e la credibilità dell’organo di autogoverno. Credi che siano state adottate misure efficaci per scongiurare fenomeni di analogo tenore e per recuperare la fiducia della cittadinanza e dei colleghi? Se sì quali? Tu cosa proponi? I fatti dell’*hotel champagne* sono stati di una gravità inaudita. Un attacco violentissimo all’indipendenza della magistratura e al suo organo di autogoverno. Non è il caso di sviscerarli in questa sede perché occorrerebbe molto più che poche righe per farlo. Per quanto mi riguarda però purtroppo non ne è stata colta la gravità né dai cittadini (quando ne parlo con le persone molti cadono dalle nuvole) né da parte di molti magistrati come gli ultimi due anni hanno abbondantemente dimostrato con operazioni di finta pulizia e rimozione che ho constatato da parte di molti e di alcune correnti.

5) Pensi che la riforma dell’ordinamento giudiziario appena approvata sia complessivamente positiva o negativa? Potresti indicare un aspetto positivo e uno negativo? La riforma Cartabia è a mio giudizio negativa, innanzitutto per la burocratizzazione e la gerarchizzazione della magistratura che ne sono i cardini ispiratori, poi per lo spirito punitivo che ha animato la sua discussione in ambito parlamentare. Ed anche per quello che di fatto ha trasformato l’elezione del CSM in una

elezione di prossimità in cui quasi ogni ufficio ha un suo candidato. Al CSM si dovrebbero difendere l'indipendenza della magistratura e assicurare il buon andamento degli uffici per tutelare i diritti dei cittadini, mentre si rischierà di avere dei consiglieri molto radicati e legati all'ufficio di appartenenza con visioni localistiche e non generali. Con l'aumento del numero dei consiglieri a 30 dei quali 10 laici (6 scelti dalla maggioranza e 4 dall'opposizione) e con la frammentazione del voto per i togati alla fine la corrente numericamente più importante sarà quella scelta dalla politica e questo mi fa molta paura perché la politica ha dimostrato da sempre di avere più a cuore l'inefficienza del sistema giudiziario e la denigrazione della magistratura che la tutela dell'indipendenza prevista dalla Costituzione. Ed anche l'attuale rinvio disposto per la nomina dei membri laici a data da definire annullando la seduta inizialmente convocata per il 21 settembre, lo dimostra in maniera lampante. I membri laici avranno molto probabilmente una missione politica. La magistratura ne deve essere consapevole e tutti gli eletti, dei vari gruppi, indipendenti e finti indipendenti dovranno essere bravi ad evitare pericolose derive che già sono intuibili in campagna elettorale. La parte positiva della riforma Cartabia la limito alla previsione dell'illecito disciplinare per chi tenta di influenzare le decisioni consiliari e allo sbarramento alle cd. porte girevoli tra politica e magistratura.

6) Il 30 aprile hai partecipato, in presenza o tramite delega, all'Assemblea Generale Straordinaria? Se sì, che posizione hai espresso? In caso di mancata partecipazione potresti spiegare le ragioni?

Il 30 aprile ho partecipato personalmente all'assemblea a Roma votando per lo sciopero come la maggioranza dei presenti.

7) Hai aderito all'astensione? Quali sono state le ragioni a sostegno della tua scelta? Ho aderito all'astensione come dovere a tutela della categoria e dei cittadini.

PARTE PROGRAMMATICA

*L'art. 2 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 (legge di riforma dell'ordinamento giudiziario) prevede che nell'istruttoria per la **nomina** dei direttivi il CSM dovrà acquisire in forma riservata, ma non anonima, il parere dei magistrati dell'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, mentre la lett. g) prevede che per la **conferma** dei direttivi il CSM tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.*

8) A tuo giudizio quale sarebbe la modalità più consona per raccogliere i pareri dei magistrati nei casi di nomina e di conferma dei ruoli direttivi e quale valore attribuiresti al parere dei colleghi? Assegneresti un punteggio oppure proporresti una modalità alternativa, se sì quale?

Dobbiamo vedere i decreti attuativi come disciplineranno in concreto questa disposizione. Personalmente da sempre anche quando ero Consigliere Giudiziario suggerivo l'istituzione della prassi di acquisire tutti i rapporti che i direttivi e i semidirettivi redigono per valutare se sono uniformi tra loro o meno e se hanno un'analisi comparativa critica. Tale prassi non venne recepita ma potrebbe essere un primo strumento utile di valutazione. Per quanto riguarda il parere del singolo appartenente all'ufficio lo riterrei utile ma in forma non certamente anonima, siamo magistrati e ognuno deve sapere assumersi le proprie responsabilità.

9) Saresti d'accordo a prevedere la medesima procedura, che contempli il parere dei magistrati, anche per la nomina e conferma dei semi-direttivi?

Si.

10) Saresti favorevole a implementare la procedura di consultazione dei magistrati dell'ufficio acquisendo il relativo parere per la conferma con cadenza biennale e non solo quadriennale? In caso di dissenso, ritieni comunque necessario istituire ulteriori strumenti conoscitivi? Se sì quali?

Sarei favorevole a ridurre i tempi di conferma, in quattro anni un cattivo dirigente ha avuto tutto il tempo di distruggere il proprio ufficio.

L'art. 2 co. 2 lett. b) della legge 2022 nr. 71 prevede che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del CSM e che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del CSM.

11) Come dovrebbero essere strutturati i modelli standard dei documenti organizzativi e quali dovrebbero essere le criticità rilevabili in sede di consiglio giudiziario?

Le tipicizzazioni standard per me non sono mai un valore. Ogni ufficio ha le sue peculiarità. Sarei favorevole a una indicazione di elementi minimi dai quali non si può prescindere.

12) Ritieni che dovrebbe essere prevista una sezione dedicata alle eventuali osservazioni dei magistrati dell'ufficio?

Sicuramente le osservazioni sono un momento fondamentale di partecipazione del singolo magistrato all'organizzazione del proprio ufficio, ma quello principale resta la partecipazione alle riunioni per la predisposizione delle tabelle organizzative e vi dovrebbero partecipare davvero tutti.

13) Nella procedura di approvazione dei documenti organizzativi sei favorevole ad istituire una integrazione istruttoria in caso di osservazioni presentate dai magistrati dell'ufficio, di cui poi la delibera consiliare dia atto motivando espressamente sul punto? in che termini dovrebbe essere svolta l'istruttoria?

Sono favorevole e l'istruttoria dovrebbe essere demandata in primis al Consiglio Giudiziario. Organo che merita di essere valorizzato, implementato quanto a competenze e strumenti previa creazione in seno al CSM di una apposita commissione di raccordo con i consigli Giudiziari.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 prevede che il Procuratore della Repubblica predispona, in conformità ai principi generali definiti dal CSM, il progetto organizzativo dell'ufficio.

14) Dagli scandali che hanno gettato discredito sulla Magistratura è emerso che gli appetiti più accesi riguardassero, in particolar modo, il ruolo del Procuratore della Repubblica. Anche in ragione di quanto accaduto, quali principi ritieni sia necessario inserire nel progetto organizzativo?

Prevedere il bilancio sociale come obbligatorio sarebbe un primo e fondamentale momento di trasparenza dell'ufficio che si dirige.

15) Ritieni che tra le condizioni per l'approvazione di un progetto organizzativo debba esserci la previsione di un criterio generale automatico nell'assegnazione degli affari derogabile solo in circostanze eccezionali? In quali casi, e per quali ragioni, sarebbe legittimo derogare al criterio automatico?

L'automaticità dei criteri di assegnazione resta il primo e fondamentale momento di tutela dell'indipendenza della magistratura. Il magistrato è veramente indipendente quando le regole di assegnazione dei procedimenti sono trasparenti. Quando un magistrato non può essere scelto o evitato dal proprio dirigente o dal suo interlocutore processuale.

16) Nella formulazione del progetto organizzativo che ruolo dovrebbero assumere i magistrati dell'ufficio? Sul punto ritieni che le attuali circolari del CSM siano sufficienti o pensi sia necessario ampliare le modalità di partecipazione dei magistrati dell'ufficio?

La orizzontalità della magistratura prevista dalla Costituzione e messa in discussione delle riforme Mastella e Cartabia non può prescindere dalla partecipazione di tutti alla fase organizzativa. Le decisioni spettano a chi ha la responsabilità dell'ufficio, ma la voce di tutti deve essere ascoltata e tenuta in considerazione o smentita con argomenti esplicitati.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, introduce la facoltà da parte del Ministro della giustizia di formulare osservazioni sui progetti organizzativi degli uffici.

17) Sul punto ritieni che ricorrano le condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale? Se sì, quali argomenti proporresti a sostegno?

E' una ipotesi non peregrina che però va ponderata tenuto conto anche della natura sempre più politica di molte decisioni della Corte Costituzionale. Secondo me comunque il CSM ha tutti gli strumenti per ricondurre nell'alveo della Costituzione i progetti organizzativi degli uffici giudiziari. Ovviamente sarà necessario avere una componente togata libera da lacci e laccioli politici, autorevole, unita e capace di dialogare e di imporre paletti alla componente laica.

Sempre l'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, affida al CSM il compito di approvare il progetto organizzativo dell'ufficio di Procura.

18) A tuo giudizio il nuovo progetto organizzativo e le relative modifiche dovrebbero ritenersi immediatamente vigenti oppure l'approvazione da parte del CSM dovrebbe essere considerata come condizione di efficacia?

Non vedo perché dovrebbero esserci differenze tra gli uffici di Procura e quelli Giudicanti, altrimenti saremmo noi per primi a introdurre una separazione delle carriere che non vogliamo. L'approvazione del CSM deve essere condizione di efficacia.

L'art. 3 co. 1 lett. a) della legge 2022 nr. 71, prevede di introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative alla valutazione di professionalità del magistrato, con l'attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione.

19) La vicinanza territoriale di colui che valuta il magistrato e che esercita la professione forense nel distretto in cui il magistrato esercita la professione giudiziaria, può essere fonte di ambiguità, condizionamento e conflitto d'interesse. Quali regole proporrai in seno al Consiglio per neutralizzare le situazioni di possibile conflitto o condizionamento?

Le regole le stabilirà la legge. Al Consiglio resterà la funzione di vigilare e tutelare l'indipendenza del singolo con tutti gli strumenti a disposizione, denunciando e ogni compromissione o utilizzo strumentale di questa novità, non approvata dai referendum e poi introdotta con legge pochissimi giorni dopo il referendum, una cosa formalmente senza precedenti e per me gravissima, in cui il legislatore ha calpestato gli esiti di una consultazione popolare recentissima.

L'art. 3 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 prevede che nella valutazione di professionalità del magistrato, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati e con esclusivo riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il suo lavoro, nelle seguenti ulteriori valutazioni: "discreto", "buono" e "ottimo".

20) Premesso che la norma sembra introdurre un sistema di valutazione di professionalità del magistrato basato sul "merito" e non più sull'"anzianità senza demerito", è necessario sottolineare che l'organizzazione del lavoro del magistrato non può prescindere dall'analisi del ruolo iniziale, del numero di assegnazioni, delle risorse disponibili e della presenza di *deficit* strutturali. La dotazione di organico (e la qualità dello stesso) risulta fondamentale: il numero e la capacità professionale degli operatori di PG e Cancellieri fanno la differenza in termini di qualità dell'organizzazione, si tratta di collaboratori che vengono assegnati dal capo dell'ufficio e che il magistrato non può scegliere. Quali parametri possono essere adottati per misurare la capacità organizzativa del giudice e del pubblico ministero senza pregiudicarne l'autonomia e l'indipendenza?

Come ho detto prima ogni ufficio ha le proprie peculiarità e di queste si deve tenere conto nella fase organizzativa come nella fase valutativa. Fondamentale però a mio avviso è uscire dall'idea del conferimento di ufficio semidirettivo o direttivo come ricompensa al magistrato per la sua bravura dimostrata fino a quel momento, le funzioni direttive e semidirettive sono innanzitutto un servizio all'ufficio e quindi ai cittadini, e vedrei bene una riduzione degli esoneri previsti per l'esercizio di tali funzioni, in modo da ridurre la platea degli aspiranti a coloro che hanno una vera propensione alla fase organizzativa e non a riscuotere una medaglia e a non svolgere quasi più attività giudiziaria che deve costituire il vero DNA di ogni magistrato fino all'ultimo giorno di lavoro.

21) Le valutazioni "discreto", "buono" e "ottimo" devono essere espresse dal capo dell'ufficio nel rapporto informativo oppure devono essere formulate *in via esclusiva* dal consiglio giudiziario? Quale soluzione proporrai in seno al Consiglio e per quali ragioni?

I dirigenti scrivono rapporti, la valutazione dei rapporti spetta agli organi di valutazione, e quindi CG e CSM.

*L'art. 3 co. 1 lett. g) della legge 2022 nr. 71 prevede che, ai fini della valutazione del parametro della capacità del magistrato, il consiglio giudiziario **acquisisca** le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di **gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento**, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

*L'art. 3 lett. h) n. 1) della legge 2022 nr. 71 prevede altresì l'istituzione del **fascicolo per la valutazione del magistrato**, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

22) A tuo parere cosa si deve intendere per gravi anomalie? Quale parametro proporresti per l'individuazione delle gravi anomalie: un criterio qualitativo, quantitativo (indicando la percentuale) o misto? Potresti specificare i termini della soluzione proposta e come dovrebbe essere applicata al magistrato in valutazione?

Sul punto dobbiamo aspettare la disciplina concreta dei decreti delegati. Astrattamente il cd. fascicolo delle performances appare di difficile attuazione pratica e rischia anche di creare delle evidenti disparità da funzione a funzione. Una volta emanati i decreti spetterà al CSM evitare sperequazioni e pregiudizi per funzione, ed interpretare tutto secondo i principi costituzionali. L'evoluzione del diritto anche secondo i costumi e il sentire della società non può essere messa in discussione o limitata da censure di stampo autocratico. I magistrati restano uomini e non algoritmi programmabili a piacimento del potente di turno.

23) Nell'attuale sistema il reperimento dei provvedimenti a campione è rimesso esclusivamente al magistrato in valutazione che ha l'obbligo di allegazione, si tratta di una attività che porta via diverso tempo; con la riforma ci sarebbe una mole enorme di atti da dover produrre, molti dei quali neanche nella disponibilità del magistrato. Chi si occuperà di reperire i provvedimenti adottati da altri magistrati nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento? escludi che possa essere un compito dell'ufficio del magistrato in valutazione?

Ripeto vanno aspettati i decreti delegati sul punto, resta una previsione di difficile attuazione e molto di facciata, per dichiarati scopi punitivi poco edificanti.

*L'art. 3 lett. d) della legge 2022 nr. 71 stabilisce che ai fini della valutazione del parametro della laboriosità sia espressamente considerato il rispetto da parte del magistrato dei **programmi annuali di gestione dei procedimenti**, tuttavia il co. 1 lett. a) ultima parte dell'art. 14 ha posto il limite dei **carichi esigibili di lavoro** individuati dai competenti organi di autogoverno.*

24) La riforma ha posto l'accento sulla produttività degli uffici giudiziari senza che vi fosse un preventivo stanziamento di risorse per colmare le gravi carenze strutturali. In questo contesto si rischia di *scaricare* sul singolo magistrato le inefficienze di sistema e pertanto non è rinviabile l'individuazione di un parametro che stabilisca i limiti di esigibilità della prestazione richiesta. La questione diventa di primaria importanza perché dal mancato rispetto dei programmi annuali di

gestione può discendere un pregiudizio sotto il profilo della valutazione della laboriosità del magistrato e ulteriori conseguenze anche di carattere disciplinare. Ritieni che sia una questione da affrontare con urgenza? Quale soluzioni proponi?

I programmi di gestione possono essere uno strumento utile a garantire una catena di responsabilità che parte dal basso dal singolo magistrato che è il primo anello di questa catena e redige la propria relazione e arriva all'alto fino al dirigente che stila il programma. Fino ad ora non sono stati ben percepiti e vengono vissuti con insofferenza e con timore. Il risultato previsto se non raggiunto va giustificato e non è faticoso farlo quando ci sono dei motivi come nella maggior parte dei casi. Però vanno stilati in maniera seria e con competenza altrimenti si rischia di creare problemi non indifferenti.

25) C'è anche una questione legata alla non uniforme distribuzione delle risorse: alcuni uffici giudiziari sono più gravati rispetto ad altri, in che termini ritieni sia possibile dare una risposta?

Purtroppo le statistiche dimostrano che a volte a parità di risorse alcuni uffici funzionano molto meglio di altri. In questo l'azione consiliare di controllo deve essere soprattutto di stimolo a importare prassi virtuose negli uffici che hanno standard peggiori. Questo soprattutto a parità di risorse. Per il resto il Consiglio deve adoperarsi affinché tutti gli uffici siano posti in condizione di parità per svolgere il proprio servizio. Sappiamo che a volte non accade per problemi riconducibili allo stesso CSM, altre volte non accade per mancanze del Ministero, in questo secondo caso l'opera di sensibilizzazione e denuncia deve essere costante.

26) Ritieni sia necessario introdurre una procedura che contempli la partecipazione attiva dei magistrati dell'ufficio nella definizione dei programmi annuali di gestione oppure pensi che debba essere una prerogativa esclusiva del capo dell'ufficio?

Il magistrato, ripeto, è il primo anello di quella catena che ho poc'anzi descritto e deve redigere la propria relazione in maniera seria e puntuale in ordine ai dati richiesti, alle problematiche riscontrate e alle soluzioni risolutive proposte.

*L'art. 14 co. 5-bis della legge 2022 nr. 71 prevede che il capo dell'ufficio, al verificarsi di **gravi e reiterati ritardi** da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento. E' previsto che il piano mirato di smaltimento debba essere trasmesso al consiglio giudiziario (o al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione) che può indicare interventi diversi da quelli adottati.*

27) Il CSM dovrà disciplinare la procedura stabilendo delle garanzie che contemplino a favore del magistrato interessato il diritto di essere sentito in via preliminare all'adozione di qualsivoglia misura e la possibilità di formulare osservazioni di cui il capo dell'ufficio deve tenerne conto prima dell'adozione del provvedimento. A tuo giudizio come dovrebbe essere disciplinata la procedura e che ruolo dovrebbe avere il magistrato destinatario della misura e il consiglio giudiziario?

Penso che l'audizione sia superflua laddove il magistrato scriva in maniera appropriata i motivi dei suoi ritardi. Dobbiamo assolutamente evitare derive che tutelino le persone che lavorano male come

anche le derive punitive verso chi si trova in difficoltà. Ho visto tante persone perdere motivazioni per la eccessiva tutela di colleghi che lavoravano male ed altre perderne perché si è cavillato cercando peli nell'uovo per punire chi aveva preso in precedenza decisioni scomode o non aveva "santi in paradiso". Questo è stato il principale male del correntismo nella sua accezione peggiore, e questo non deve più ripetersi. Personalmente se eletto combatterò perché non accada più.

*L'art. 11 della legge 2022 nr. 71 modifica l'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introducendo la lettera q-bis) che prevede come fonte di **illecito disciplinare l'omessa collaborazione del magistrato** nell'attuazione delle misure predisposte dal capo dell'ufficio per lo smaltimento dell'arretrato e la reiterazione delle condotte che hanno imposto l'adozione di tali misure se **attribuibili al magistrato**.*

28) A tuo giudizio quali sono gli estremi per cui si verrebbe a configurare una condotta di "omessa collaborazione" da parte del magistrato destinatario delle misure di smaltimento dell'arretrato?

Anche in questo caso dobbiamo aspettare i decreti delegati. Certamente se un magistrato si impegna a fare qualcosa di accettabile (per un arretrato creato da egli stesso) in cambio di esoneri e poi non la fa non sta dalla parte della ragione.

29) Ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da restringere i margini di discrezionalità e rendere tassativa la fattispecie disciplinare? Se sì, qual è la tua interpretazione e quali modalità di attuazione proporrai in seno al Consiglio?

Assolutamente sì. Il disciplinare è un momento delicato e decisivo in cui si rischia di ledere l'indipendenza del magistrato. Massime devono essere le garanzie, specifiche devono essere le ipotesi. Il formulario delle decisioni disciplinari, tutte massimate, va reso sempre più trasparente e più conosciuto. Ripeto, massime devono essere le garanzie. Penso ad esempio all'accesso agli atti sin dal primo momento, non stiamo parlando di reati e di riservatezza delle indagini. Il più delle volte si viene segnalati per qualcosa e non lo sappiamo neppure.

30) A tuo parere per riscontrare l'omessa collaborazione del magistrato sarebbe necessario che il CSM preveda una procedura preliminare di messa in mora? Quali garanzie dovrebbero essere attribuite al magistrato destinatario della misura e che ruolo dovrebbe assumere il consiglio giudiziario?

Il piano di smaltimento è già in sé una messa in mora, deve trattarsi però di un arretrato creato dal magistrato non da altri.

31) Ritieni sia opportuno prevedere delle circostanze oggettive/soggettive che escludano la responsabilità? Se sì quali?

Le circostanze vanno individuate caso per caso e disciplinarle in astratto creando automatismi rischierebbe di determinare delle ingiustizie.

Sempre l'art. 11 della legge 2022 nr. 71 alla let. n) dell'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introduce un ulteriore illecito disciplinare integrato dalla reiterata o grave inosservanza delle direttive adottate dagli organi competenti.

32) Quali sono le direttive fonte di responsabilità disciplinare del magistrato? Quali sono gli organi competenti?

Dobbiamo aspettare i decreti delegati per comprendere appieno il portato di una previsione così generica.

33) Per non scadere nell'arbitrio dovrebbe essere circoscritto in modo tassativo: l'oggetto, l'ambito di applicazione, la forma e la procedura di adozione delle direttive fonte di responsabilità disciplinare, ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da evitare di pregiudicare lo statuto costituzionale del magistrato? Se sì, quale interpretazione proporrà e quali strumenti, anche procedurali, ti impegnerai a promuovere per arginare il verticismo degli uffici giudiziari?

Mi riporto a quanto ho scritto sopra.

L'art. 2, comma 2, d.lgs. 109/2006, se da un lato afferma che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare, dall'altro fa salvo proprio quanto previsto anche dal comma 1 lettera n) così come modificato dall'art. 11 della legge 2022 nr. 71 che ha introdotto come illecito disciplinare la violazione delle direttive.

34) Posto che la norma risulta avere dei margini di ambiguità, le direttive potranno riguardare soltanto aspetti relativi al servizio giudiziario e ai servizi organizzativi e informatici (cioè esclusivamente gli aspetti amministrativo-burocratici del servizio) oppure potrebbero concernere l'interpretazione di norme di diritto?

Anche per questo quesito dobbiamo attendere i decreti delegati. Resta comunque la Costituzione il Faro e punto di riferimento di ogni interpretazione.

Con particolare riguardo agli uffici di Procura, occorre richiamare poi l'art. 1, comma 2, d.lgs. 106/2006, secondo cui il Procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.

35) Ritieni che il Procuratore della Repubblica possa emanare direttive di carattere generale sulla interpretazione di norme di diritto, la cui violazione da parte del Sostituto procuratore potrebbe essere sanzionata ex art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. 109/2006? Oppure ritieni che il Procuratore della Repubblica, al fine di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, possa adottare soltanto misure di carattere organizzativo, come pare desumersi anche dall'art. 1, comma 6, lettera a), d.lgs. 106/2006?

Non ritengo che il Procuratore possa imporre interpretazioni di diritto. Certamente riunioni interpretative con tutto l'ufficio sono comunque una buona prassi e direi l'ABC per qualunque dirigente, ferma restando la libera interpretazione del singolo che non sfoci nell'arbitrio patologico.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 pone dei limiti molto stringenti al passaggio di funzioni, suscitando non poche questioni di coerenza di sistema.

36) Qual è la tua opinione al riguardo e quale interpretazione proponi per conservare l'unità dell'ordine giudiziario?

Sono questioni ordinamentali in cui l'azione consiliare è limitata all'emissione di pareri. Per me il cambio di funzioni è momento di arricchimento per ogni magistrato e quindi anche per la funzione che va ad esercitare e per gli stessi diritti dei cittadini che vengono tutelati meglio se nella propria vita si ha il privilegio di conoscerli da angoli diversi dell'osservatorio processuale. Vietarlo è purtroppo è uno dei cavalli di battaglia dell'avvocatura e di molte forze politiche. Mi batterò sempre, se eletto no, come ho sempre fatto anche in convegni e momenti di incontri comuni, per tentare di spiegarlo.

*L'art. 25 della legge 2022 nr. 71 stabilisce che il CSM può assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a 18, selezionati da una commissione **formata da 2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e che almeno 1/3 dei posti della segreteria sia riservato a dirigenti amministrativi.***

*L'art. 27 prevede un sistema analogo per la selezione dei componenti esterni dell'ufficio studi e documentazione. Anche in questo caso la commissione esaminatrice è formata da **2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e almeno 1/3 dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di esercizio.***

37) La prima criticità che si riscontra concerne la presenza maggioritaria della componente laica in entrambe le commissioni, il secondo aspetto problematico riguarda la presenza obbligatoria per almeno 1/3 di componenti estranei alla magistratura all'interno della segreteria del CSM e dell'ufficio studi. Il CSM dovrà stabilire i criteri di selezione dei membri delle commissioni esaminatrici e le regole per evitare conflitti d'interesse anche dei componenti estranei alla magistratura, ritieni sia una questione urgente e quali regole proponi per neutralizzare i conflitti d'interesse?

La questione è urgente e vitale. Il Parlamento ha dimostrato di avere a cuore di nominare membri laici in base ai nuovi rapporti di forze che usciranno dalle urne dopo le elezioni politiche del 25 settembre, e quindi ha implicitamente riconosciuta la missione politica che avranno questi consiglieri. L'indipendenza della magistratura andrà difesa a denti stretti e con tutte le forze, se eletto farò la mia parte come ho sempre fatto anche con successo in ANM e Consiglio Giudiziario. Chi un poco conosce la mia storia lo potrà agevolmente testimoniare.